

Sede in COLLEGGNO (To)
Piazza Che Guevara 13

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

“LA RITMICA” – CF 95606170019

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 21,00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione La Ritmica. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Alessandro Nicoli, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Simone Caputo quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione “ETS” successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Piemonte.

Alle ore 23.10, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

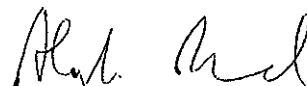
Il Segretario

SIMONE CAPUTO



Il Presidente

ALESSANDRO NICOLI



STATUTO

Associazione Ente del Terzo Settore

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "LA RITMICA – ETS", da ora in avanti denominata "Associazione". L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore RUNTS.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'Associazione ha sede nel Comune di Collegno e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Handwritten signature

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Organizzazione di attività didattiche individuali e in gruppo;
- Educazione, istruzione e svolgimento di attività culturali di interesse sociali con finalità educativa.

Per il conseguimento delle proprie finalità in particolare l'Associazione si occuperà di:

- promozione, informazione di attività e servizi culturali e ricreativi aventi come oggetto la musica e le iniziative affini (concerti, stage, clinics);
- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo eventualmente anche alla loro realizzazione;
- pubblicazione in proprio, acquisto, divulgazione e distribuzione di opere a carattere musicale, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale;
- stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività associative.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato.

I soci dell'associazione si dividono in due categorie: Soci ordinari e Soci onorari.

- i Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;

- i Soci onorari sono coloro che effettuano a favore dell'associazione elargizioni liberali ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere altresì onorari quelle persone che per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di onorario da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'Associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;

- di essere informato sulle attività dell' associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall' associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall' Associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l' eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell' Associazione.

L' associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell' Associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all' associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione stessa.

L' associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

Alc

ART. 6
(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Handwritten signature

ART. 7
(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali durano in carica quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto dalla legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: i) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la

Alb N

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione, che dura in carica fino alla successiva

Ad N

Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso. Non sono ammesse deleghe.

Alc

ART. 10
(Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell' Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall' Assemblea o, qualora ciò non sia avvenuto, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell' esercizio delle sue funzioni.

Handwritten marks: a checkmark and a signature.

ART. 11
(Organo di Controllo)

L' Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell' Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L' Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell' Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12
(Revisione legale dei conti)

Se l' Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l' Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell' apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell' Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell' Associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

ART. 14
(Bilancio e scritture contabili)

I documenti di bilancio dell' Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell' Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall' Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di legge.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello Statuto, con le modalità previste dalla legge.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

✓
Al

ART. 16
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

ART. 17
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS a denominazione dell'associazione continuerà ad essere LA RITMICA e si applica il disposto dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore.

Collegio 26 Aprile 2022

Alessandro Micheli

Riferimento: 93304

POSTA CERTIFICATA: ASSOCIAZIONE LA RITMICA - CF 95604170019 -
AGGIORNAMENTO STATUTO

L'atto è stato registrato Serie 3 nr. 2586 del 19/05/2022

SE PREVISTO, la verifica della regolarità dell'imposta di bollo - in generale 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe - sarà confermata dall'ufficio, quando il contribuente porterà l'originale in duplice copia (fatta salva la diversa opzione per gli atti digitali).

ulteriori osservazioni: ---

Funzionario di riferimento:
MARGIOTTA SILVIA

Il Capo Team Gestione e Controllo Atti 1

Ermanno Edgardo Abbondanza ()*

C.so Bolzano, 30 – 10121 Torino

Tel. 011 194.69.111 - Fax 011 194.69.272

Mail: dp.ITorino.utTorino1@agenziaentrate.it

PEC: dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

() Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcella Franco*

Firmato digitalmente ()*

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente